COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Due sentenze danno ragione alle società e condannano l'amministrazione

Tarsu, «tariffe e notifiche illegittime per gli hotel»

Cassonetti dei rifiuti

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha notificato ieri due sentenze in tema di Tarsu per gli alberghi con le quali, oltre che accogliere i ricorsi, i giudici hanno condannato il Comune di Lecce al pagamento delle spese processuali.

Due le società che avevano presentato ricorso: la Vestas srl e la Overs, entrambe avverso le cartelle di pagamento relative alla Tarsu 2009. In pratica, i ricorrenti hanno eccepito l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato in quanto la notificazione doveva essere eseguita da un soggetto notificatore abilitato, il quale poteva avvalersi del servizio postale, «non esistendo alcuna disposizione che consenta la notifica per posta direttamente da parte dell'agente della riscossione» si legge nel ricorso presentato dall'avvocato Maurizio Villani, rappresentante legale delle sue società ricorrenti, che hanno anche eccepito l'illegittimità della tariffa applicata per contrasto con l'articolo 68 del decreto legislativo 50/93, «in quanto tale disposizione prevedeva l'applicazione della medesima tariffa sulle abitazioni e sugli esercizi alberghieri».

La Commissione, alla luce delle motivazioni addotte dalle parti e delle documentazioni fornite dalle stesse, ha ritenuto di dover accogliere il ricorso.

Una precisazione è doverosa rispetto alla tariffa. Infatti, nello specifico delle attività alberghiere, sempre l'articolo 68, stabilisce un'unica classificazione tariffaria a proposito dei «locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri». Ne deriva, quindi, che la volontà del legislatore è stata quella di configurare una piena equiparazione tra le civili abitazioni e le attività alberghiere, ai fini della tassazione in esame.

«Sul punto - si legge ancora nel ricorso - va richiamato quanto espresso dalle Finanze con risoluzione 55/E del 1997, in cui si sostiene che ai fini dell'applicazione della Tarsu, nel formulare la classificazione delle categorie e nello stabilire le tariffe per ciascuna di esse, i Comuni debbono tenere conto delle indicazioni fornite, appunto, dall'articolo 68 del decreto legislativo 507/1993».

Di qui l'accoglimento dei due ricorsi e la condanna per Palazzo Carafa al pagamento delle spese processuali.